

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

DECRETO 1° febbraio 2005.

**Tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.****IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, il quale prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano determinate le tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali anche in funzione nel rispetto del limite di spesa costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto, dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio, ed aggiunge, peraltro, che per l'anno 2004 l'entità delle stesse agevolazioni rimanga quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 2002, n. 290;

Considerato che la complessità della materia interessata ed il grado di articolazione del procedimento diretto alla revisione delle tariffe agevolate sopra dette non permettono di portarlo a compimento in tempo utile ai fini di una sua entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2005;

Ritenuto che per tale ragione si impone una proroga dell'efficacia nel tempo delle tariffe stabilite dagli anzidetti decreti del 13 novembre 2002, che dovranno continuare a ricevere applicazione fino all'adozione delle nuove tariffe;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con nota prot. DIE/USE/17441/AI in data 20 dicembre 2004, ha espresso il proprio conforme avviso;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 2005 e fino all'adozione delle nuove tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, continuano ad applicarsi le tariffe contenute nei decreti del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recanti «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2002, n. 289, e dell'11 dicembre 2002, n. 290.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 2005

*Il Ministro delle comunicazioni*  
GASPARRI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005  
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,  
foglio n. 220

05A02900

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche schemi idrici regione Basilicata - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo, variazione soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 54/04).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 24 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e

di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;